SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1621)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1985

Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, conferisce al Governo la delega ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni statutarie alla regione Valle d'Aosta nelle materie ivi contemplate.

Il termine della delega, già prorogato con l'articolo 25, comma 19-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, scadrà il prossimo 31 dicembre 1985.

Poichè restano ancora da emanare importanti norme di attuazione, come quelle relative alla previdenza e assicurazione sociale, alla polizia locale, urbana e rurale, alle finanze regionali e comunali, materie sulle quali l'apposita commissione paritetica, prevista dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, non ha ancora espresso il suo parere, si impone una proroga del termine di scadenza della delega.

Con l'unito disegno di legge si proroga il predetto termine di anni due, termine che appare congruo per completare il trasferimento delle funzioni attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, già prorogato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 25, comma 19-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.